



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile
Tel. 0771.732112 - Fax. 0771.721108
www.comune.itri.lt.it



E, p.c.

Ai Responsabili di Settore e/o Servizi

Al Sign. Sindaco

Ai componenti la G.C.

All'ass. ai Lavori Pubblici

Oggetto: D. Lgs. 97/2016. Trasparenza negli appalti pubblici.

Con la presente si fa presente alle SS.LL. in indirizzo che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto, correttivo della l. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, sono state introdotte novità in tema degli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture. In particolare il D. lgs. 97/2016 ha riscritto gli artt. 37, 38 e 39 del D.lgs 33/2013.

La riformulazione dell'art. 37 dispone che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare quanto già previsto dalla l. 190/2012 relativamente all'obbligo di pubblicazione del CIG, del codice fiscale e denominazione della stazione appaltante, l'oggetto della procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, elenco operatori economici aggiudicatari della procedura di scelta del contraente, importo dell'aggiudicazione, al lordo degli oneri di sicurezza e ritenute come per legge, data inizio lavori, forniture e servizi, data ultimazione dei lavori, forniture e servizi, importo complessivo delle somme liquidate dalla stazione appaltante, per anno, fino alla conclusione del contratto.

Entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno le informazioni di cui sopra, riferite all'anno precedente, vanno pubblicate in tabelle riassuntive liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto, che permetta di analizzare e rielaborare i dati anche ai fini statistici informatici.

Le Amministrazioni trasmettono tali dati all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici. L'ANAC, entro il 30 aprile di ciascun anno, comunica alla Corte dei Conti l'elenco delle Amministrazioni che omettono di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui alla normativa citata. Tale omissione è sanzionata penalmente dal D. lgs. 33/2013.

Si segnala che l'art. 29 del nuovo codice degli appalti specifica che tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici inerenti la programmazione di lavori, servizi e forniture nonché alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi, lavori e forniture, di pubblici concorsi di progettazioni, di concorsi di idee e di concessioni devono essere pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente nella sezione

